



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 76	di data 14/03/21

Oggetto: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE. INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE. CRITERI APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE 20.05.2019 N. 93. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445. NON ACCOGLIMENTO DOMANDA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28.05.1998, n. 6 alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)";

atteso che, questo Comune, previamente informato, per i soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso RSA assume la copertura totale o parziale della spesa retta;

vista la deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 con la quale vengono definiti i criteri di intervento economico da parte del Comune relativamente ai ricoveri definitivi a partire dal 01.06.2019;

considerato che questa Amministrazione emette, per ogni soggetto residente nel Comune di Trento che viene inserito in RSA su posto fisso, impegnativa di pagamento, in base alla quale è tenuta alla copertura della spesa retta, nel caso in cui la persona non sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del costo della retta;

atteso che con domanda compilata e sottoscritta presso gli uffici comunali in data 11 dicembre 2020 (prot. n. 288606) dalla signora indicata nell'allegato n. 1 nell'interesse della madre, anch'essa indicata nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento è stato richiesto l'intervento economico integrativo da parte di questo Comune per il pagamento parziale della retta di ricovero della madre. La richiesta è stata firmata anche dall'interessata;

precisato che la disciplina contenuta nei criteri innanzi richiamati prevede che la misura dell'intervento economico integrativo comunale, erogato in anticipazione, è stabilita in base alla differenza esistente tra l'ammontare della spesa retta di ricovero e la capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'utente;

pagina 1/4

considerato che la capacità contributiva dell'utente deriva dalla condizione economico/patrimoniale del medesimo. Per la definizione della spesa retta a carico dell'utente sono considerate dapprima e nell'ordine: tutte le sue entrate, il suo patrimonio mobiliare (per la parte eccedente euro 2.500,00) ed immobiliare, da dichiarare nel modulo di domanda. La verifica della capacità contributiva spetta poi agli uffici comunali;

dato atto che in attuazione di questa disciplina (unitamente a quella generale in materia di controlli sulle autocertificazioni indicata in oggetto) e dopo la presentazione della domanda, gli uffici comunali hanno quindi verificato la situazione economico/patrimoniale dichiarata all'interno del modulo di domanda, valendosi della dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà ex articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m. e i;

rilevato che in esito agli accertamenti è emerso che la signora per la quale è stato chiesto in anticipazione l'intervento integrativo del Comune:

- oltre a percepire una pensione mensile e una provvidenza provinciale (indennità di accompagnamento) e possedere un patrimonio mobiliare da conto corrente con saldo inferiore a 2.500,00 euro, come dichiarato all'interno del modulo di domanda;
- è proprietaria di alcune particelle fondiari (terreni) e di un immobile così come indicati nell'allegato n. 1 a questo provvedimento, tutti beni che non risultano dichiarati all'interno dello stesso modulo di domanda;

precisato che le entrate e il patrimonio mobiliare dell'utente sono insufficienti a coprire la retta mensile e, pertanto, viene considerato anche il patrimonio immobiliare, che è valutato da personale tecnico comunale in forma di stima di massima da comunicare all'utente;

preso atto che il valore prudenziale di stima sui beni, effettuata da un tecnico comunale, è risultato pari ad euro 45.000,00 (arrotondati), come indicato nel dettaglio nell'allegato n. 1;

rilevato pertanto che in base ai criteri per l'intervento economico del Comune, fino alla concorrenza di tale valore di stima (euro 45.000,00) l'utente è considerato autonomo nel pagamento della retta mensile, ferma restando peraltro la facoltà per gli interessati di chiedere al Comune un termine, non superiore a 60 gg., per produrre una perizia di stima asseverata;

precisato inoltre che solo al verificarsi della concorrenza del valore di stima (euro 45.000,00) o comunque di atto di disposizione degli immobili con congruo valore da cui non consegua l'autonomia nel pagamento della retta dell'utente, lo stesso può presentare motivata richiesta di intervento economico da parte del Comune;

dato atto che per i motivi sopra indicati, con nota di data 20 gennaio 2021 prot. n. 13588, trasmessa alla beneficiaria con pec nella medesima giornata e notificata alla richiedente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 c.p.c. in data 18.02.2021, entrambe indicate nell'allegato n. 1, è stato comunicato che la domanda di intervento economico integrativo presentata non può essere accolta, in quanto questo Comune non ha titolo ad intervenire, poiché la situazione economico/patrimoniale, riscontrata anche in base ai controlli ed agli accertamenti per la parte non dichiarata, e poi definita in base ai criteri comunali più sopra citati ed allegati alla comunicazione, consente alla signora ricoverata in RSA un'autonomia nel pagamento della spesa retta mensile;

rilevato che con la medesima comunicazione è stato reso noto che prima dell'adozione del provvedimento formale, in ordine ai motivi più sopra illustrati che non consentono l'accoglimento della domanda, la persona interessata può presentare eventuali osservazioni, documentazione aggiuntiva o richiesta di un termine per produrre una perizia di stima asseverata, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione;

dato atto che entro il termine assegnato e comunque ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta da parte della persona interessata o per conto della stessa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

– la Legge 08.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s. m. ed i.;

– la Legge provinciale 28.05.1998 n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità” e s. m. ed i.;

– la Legge provinciale 27.07.2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” e s. m. ed i.;

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

– la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

– lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;

– il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

– il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'atto di non accoglimento dell'intervento economico integrativo in oggetto non comporta alcun esborso economico o impegno finanziario per l'ente;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di non accogliere la domanda di intervento economico integrativo da parte di questo Comune per il pagamento parziale della retta di ricovero, presentata presso gli uffici comunali in data 11 dicembre 2020 (prot. n. 288606) dalla signora indicata nell'allegato n. 1 nell'interesse della madre, anch'essa indicata nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

pagina 3/4

2. di prendere atto che il provvedimento di non accoglimento dell'intervento economico integrativo in oggetto non comporta alcun esborso economico o impegno finanziario per l'ente;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione ai singoli interessati;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 14/03/21